



SOMMARIO

MESE DI DICEMBRE 2008

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL "DECRETO ANTI-CRISI"	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 5
IL REGOLAMENTO COMUNITARIO REACH	PAG. 7
ACCERTAMENTI PREVENTIVI ANTIDROGA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORATORI	PAG. 9
NUOVE MODALITÀ RELATIVE AL CODICE MECCANOGRAFICO	PAG. 11
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 12
SCADENZARIO	

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL "DECRETO ANTI- CRISI"

Il Decreto legge recentemente varato dal Governo per contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria è **entrato in vigore il 29.11.2008** e prevede le seguenti principali novità di carattere fiscale.

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE

È riconosciuto un **bonus straordinario** ai soggetti **residenti** al cui reddito complessivo concorrano **esclusivamente una o più** delle **seguenti categorie di reddito**: redditi di lavoro dipendente ed alcuni redditi ad esso assimilati, redditi di pensione, redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi fondiari, esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati, di ammontare non superiore ad € 2.500.

Detto bonus spetta in base al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare del "reddito complessivo familiare" (dato dalla

somma del reddito complessivo di ciascun componente) esistenti nel 2007 ovvero nel 2008, come di seguito illustrato:

REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	AMMONTARE BONUS
Titolari di pensione non superiore ad € 15.000	Unico componente	€ 200
non superiore ad € 17.000	2 componenti	€ 300
non superiore ad € 17.000	3 componenti	€ 450
non superiore ad € 20.000	4 componenti	€ 500
non superiore ad € 20.000	5 componenti	€ 600
non superiore ad € 22.000	Più di 5 componenti	€ 1.000
non superiore ad € 35.000	con componenti portatori di handicap, Alle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, TUIR	€ 1.000

I soggetti interessati dovranno presentare **apposita richiesta** al sostituto d'imposta ovvero all'Agenzia delle Entrate, utilizzando lo **specifico modello che verrà approvato a breve**.

DETAZZAZIONE C.D. "PREMI PRODUTTIVITA' "

Con esclusivo riferimento ai **lavoratori dipendenti del settore privato** che nel 2008 hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000**, è prorogato per il periodo **1.1 – 31.12.2009** l'assoggettamento all'**imposta sostitutiva pari al 10%** delle somme erogate a titolo di "**premi produzione**", su un **importo massimo complessivo lordo di € 6.000**.

Non è invece prorogata l'agevolazione per le somme relative agli straordinari.

DEDUCIBILITA' IRAP AI FINI REDDITUALI

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è **ammessa in deduzione la quota del 10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

La misura forfetaria del 10% è riferibile all'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la **possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli**

anni precedenti a causa della totale indeducibilità dell'IRAP. A tal fine, i soggetti che alla data del **29.11.2008 non hanno presentato l'istanza di rimborso** (presumibilmente la maggioranza dei contribuenti) dovranno presentare un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti al momento di presentazione dell'istanza, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.

ESIGIBILITA' DIFFERITA DELL'IVA

Per gli **anni solari 2009, 2010 e 2011** è prevista l'applicazione della "**esigibilità differita**" dell'IVA anche con riferimento alle **cessioni e prestazioni effettuate nei confronti della generalità dei soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, con esclusione:**

⇒ delle operazioni effettuate da soggetti che applicano **regimi speciali IVA**;

⇒ delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l'IVA con **applicazione del reverse charge**.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi esigibile al momento del pagamento. Va evidenziato che, conseguentemente, l'IVA a credito risulta detraibile per l'acquirente/committente quando l'imposta diviene esigibile (al pagamento).

La nuova disposizione prevede tuttavia che, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene

comunque esigibile a meno che l'acquirente/committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Per beneficiare dell'esigibilità differita, la fattura dovrà riportare **l'apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione.**



In base a quanto stabilito dal Decreto, l'effettiva applicazione di tale disposizione è **subordinata all'autorizzazione UE** a seguito della quale, tra l'altro, un apposito **Decreto ministeriale fisserà il volume d'affari al di sotto del quale** i soggetti potranno beneficiare della stessa.

REVISIONE STUDI DI SETTORE

Per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali, è previsto che **gli studi di settore possano essere integrati con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, che potrà essere emanato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

rivalutazione immobili

È prevista la possibilità, per società di capitali, enti commerciali, snc e sas **che non adottano i principi contabili internazionali, di rivalutare i beni immobili.**

La rivalutazione, che ha per oggetto i **beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce**, va effettuata **nel bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. La rivalutazione comporta il **versamento di un'imposta sostitutiva**, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura del **10% per gli immobili ammortizzabili** e del **7% per gli immobili civili.**

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

riduzione costo ravvedimento operoso

Con la modifica delle misure di riduzione delle sanzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono ridotti i costi per l'effettuazione del ravvedimento operoso. La sanzione ridotta, da versare contestualmente alla rimozione delle violazioni commesse ed alla corresponsione degli interessi, è stabilita nelle seguenti misure:

Ravvedimento	Riferimento art. 13, D.Lgs. n. 472/97	Riduzione prima del 29.11.2008	Riduzione dal 29.11.2008
per omesso/insufficiente versamento entro 30 giorni (c.d. "ravvedimento breve")	lett. a)	1/8	1/12
per tutte le violazioni (c.d. "ravvedimento lungo")	lett. b)	1/5	1/10
per omessa dichiarazione	lett. c)	1/8	1/12

Per effetto di tali riduzioni, la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento dell'insufficiente/omesso versamento dei tributi, considerato che la sanzione base è pari al 30%, passa dal 3,75% al **2,5% in caso di ravvedimento perfezionato entro 30 giorni** e dal 6% al **3% in caso di ravvedimento perfezionato**

entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

La nuova misura ridotta trova applicazione con riferimento al ravvedimento operoso perfezionato dal 29.11.2008, a prescindere dalla data della violazione.

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

È previsto l'**obbligo per le società** di indicare il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nella **domanda di iscrizione al Registro delle Imprese**. Le società **già costituite** alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro 3 anni** dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai **professionisti iscritti in albi ed elenchi** istituiti con legge dello Stato, i quali dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata **entro il 29.11.2009**.

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Modificando quanto precedentemente previsto, il Decreto in esame prevede che:

- l'**invito al contraddittorio** inviato dall'Ufficio al contribuente **deve ora contenere anche** l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, i motivi che hanno determinato l'individuazione di maggiori imposte, i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

- il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito con riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo, in luogo della riduzione a 1/4 prevista in caso di accertamento con adesione. A tal fine è necessario, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per il contraddittorio:

- effettuare la comunicazione all'Ufficio, utilizzando il modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.9.2008 previsto per comunicare l'adesione ai PVC;

- versare le somme dovute.

Tale possibilità **non è ammessa** con riguardo agli inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, per i quali non è stata prestata adesione, con riferimento alle maggiori imposte relative alle violazioni indicate nei PVC che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 633/72.

Le novità in esame si applicano agli **inviti al contraddittorio emessi dall'1.1.2009**.

DETRAZIONE 55%

Confermando la **detrazione del 55%** per le **spese sostenute entro il 31.12.2010** relative ad interventi di **riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, il Decreto in esame prevede che:

- per le **spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010** (tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007), i soggetti interessati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, un'**apposita istanza**, il cui modello verrà pubblicato a breve sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. **Entro 30 giorni**, l'Agenzia delle Entrate comunica l'accoglimento di detta istanza **alla quale è quindi subordinata la fruizione della detrazione**. Ciò allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessiva dello Stato per ciascun periodo d'imposta. A tal fine, le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di invio. **Qualora, decorsi i predetti 30 giorni, i contribuenti non ricevono esplicita comunicazione** da parte dell'Agenzia delle Entrate, **l'istanza è da ritenersi rifiutata** (applicazione del c.d. "silenzio – rifiuto");

- la citata istanza dovrà essere presentata nel periodo **15.1 - 27.2.2009** per le **spese sostenute nel 2008** e nel periodo compreso **tra il 1.6 ed il 31.12** di ciascun anno per le **spese sostenute nel 2009 e 2010**;

- per le spese sostenute nel **2008**, le **persone fisiche** che non presentano l'istanza ovvero ottengono il diniego dell'istanza presentata possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile da ripartire in 10 rate annuali.

Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2008, va peraltro evidenziato che nei giorni subito successivi alla pubblicazione del Decreto, sono state annunciate modifiche alle predette disposizioni, volte ad evitare l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

*Daniele Gaspari
Area Consulenza Fiscale*



CORTE DI CASSAZIONE: PATTO DI PROVA ANCHE PER LE STESSA MANSIONI SVOLTE IN PRECEDENZA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. **27805/2008**, ha affermato che è valido il patto di prova apposto al contratto di assunzione anche quando il dipendente svolge le stesse mansioni a cui era preposto in un precedente rapporto di lavoro.

Precisa la Corte che va, inoltre, ritenuto legittimo il licenziamento deciso in caso di mancato superamento di quest'ultima prova.

LAVORO ACCESSORIO: ESTESO AI SETTORI DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI

L'INPS con la **circolare n. 104 del 1° dicembre 2008** fornisce chiarimenti circa la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale di tipo accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi.

Tale tipologia di contratto può essere utilizzato anche dalle imprese familiari ma con alcune particolarità e nel limite di 10.000,00 euro annui.

Il ricorso alle prestazioni accessorie può essere svolto anche da parte dei giovani studenti con meno di 25 anni di età ed è aperto a tutte le tipologie di attività lavorativa, nei confronti di tutte le imprese e datori di lavoro di ogni dimensione e tipologia, ma limitatamente ai "periodi di vacanza".

L'INPS infine individua i "periodi di vacanza" per i giovani studenti:

- "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

MANOVRA ANTICRISI: LA DETASSAZIONE DEI PREMI

Sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, è stato pubblicato, il **Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008**, la cosiddetta "Manovra anti crisi".

Tra le novità introdotte dalla nuova disposizione del Governo ricordiamo la conferma dell'applicazione **dell'imposta sostitutiva al 10 %**, prevista dal DL n. 93/2008, ma con **alcune modifiche**:

- al momento tale meccanismo non è stato confermato per straordinari e lavoro supplementare ma solo per i **premi legati a incrementi produttivi o qualitativi**;
- il limite delle somme detassabili nell'anno 2009 sarà ora pari a **6.000,00 euro**, mentre
- i lavoratori coinvolti saranno quelli il cui reddito, nell'anno 2008, non avrà superato i **35.000,00 euro**.

MANOVRA ANTICRISI: IN ARRIVO UN BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Nel Decreto Legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri è prevista l'erogazione di una somma variabile da 200 a 1.000 euro a sostegno delle famiglie a basso reddito.

Si tratta di un bonus che

- è determinato in funzione delle condizioni di chi lo richiede (numero dei componenti del nucleo familiare e capacità reddituale),
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali,
- è erogato una sola volta,
- non è automatico ma deve essere richiesto previa presentazione di apposita domanda (il relativo modello dovrà essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate) nella quale il richiedente deve autocertificare una serie di elementi.

Nel caso dei lavoratori dipendenti, la domanda va presentata al sostituto d'imposta

- entro il 31 gennaio 2009 se si fa richiesta sulla base del reddito prodotto nel 2007 e il bonus sarà versato dallo stesso sostituto entro il mese di febbraio 2009,
- entro il 31 marzo 2009 se si fa

richiesta sulla base del reddito prodotto nel 2008 e il bonus sarà versato dallo stesso sostituto entro il mese di aprile 2009

MANOVRA ANTI CRISI: SOMMA AGGIUNTIVA AI CO.CO.PRO.

Con il **Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008**, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 263 della Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, il Governo ha varato la cosiddetta "Manovra anti crisi".

In via sperimentale per il triennio 2009-2011, il "pacchetto anti crisi" ha introdotto, una somma liquidata in un'unica soluzione **pari al 10 per cento** del reddito percepito l'anno precedente, a favore dei collaboratori a progetto che:

- operino in regime di **mono committenza**,
- abbiano conseguito nell'anno precedente un **reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro**,
- con un numero di mensilità accreditate alle gestione separata non inferiore a 3,
- svolgano nell'anno di riferimento l'attività in **zone** dichiarate in **stato di crisi** ovvero in settori dichiarati in crisi e
- **non risultino accreditati** nell'anno precedente **almeno due mesi**, presso

la predetta gestione separata.

STRAORDINARI ADDETTI ALLA GUIDA: PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO

In attuazione di quanto previsto dal DL n. 112/2008, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, hanno reso noto il **Provvedimento n. 165270 del 26 novembre 2008**, relativo all'esenzione previdenziale e fiscale di parte degli straordinari compiuti dagli addetti alla guida delle imprese del trasporto merci, nel corso dell'anno 2008.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha stabilito:

- un'esenzione sia previdenziale che **fiscale pari al 28%** da calcolarsi sulle retribuzioni relative a prestazioni di lavoro straordinario
- **un limite complessivo** a livello aziendale, per tali importi, pari a **100.000 euro** nell'arco di 3 esercizi finanziari

Inoltre l'Agenzia delle Entrate, sempre di concerto con il Ministero del Lavoro, ha chiarito che il trattamento in esame è **cumulabile** con il sistema ormai noto della **detassazione degli straordinari** (imposta sostitutiva del 10%).

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

Il regolamento comunitario REACH

REACH è il Regolamento per la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche. È entrato in vigore il 1° giugno 2007 per rendere più efficace e migliorare il quadro legislativo precedente sulle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE). REACH attribuisce all'industria una maggiore responsabilità sulla gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono presentare per la salute e l'ambiente.

In linea di massima, REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali capi di abbigliamento, mobili e apparecchi elettrici.

Gli obiettivi di REACH sono:

- Migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente contro i possibili rischi presentati dalle sostanze chimiche
- Aumentare la competitività dell'industria chimica dell'UE, settore chiave per la sua economia.
- Promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli delle sostanze
- Garantire la libera circolazione di sostanze nel mercato interno dell'Unione europea

Come funzionerà REACH?

REACH fa sì che l'industria si assuma maggiori responsabilità sulla gestione dei rischi delle sostanze chimiche e fornisca ai propri utilizzatori informazioni corrette sulla sicurezza.

Parallelamente, prevede la possibilità che l'Unione europea adotti provvedimenti supplementari su sostanze altamente pericolose, per le quali occorre un'azione integrativa a livello dell'UE.

REACH crea anche l' [Agenzia europea delle sostanze chimiche](#) (ECHA) alla quale affida un ruolo centrale di coordinamento e attuazione in tutto il processo.

Tutti i fabbricanti e gli importatori di sostanze chimiche devono identificare e gestire i rischi legati alle sostanze che fabbricano e commercializzano. Per quanto riguarda le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per ciascuna impresa, i fabbricanti e gli importatori devono dimostrare di aver rispettato il regolamento mediante un fascicolo di registrazione da presentare all'Agenzia.

L'obbligo di registrazione è in vigore dal 1° giugno 2008. Le sostanze chimiche attualmente presenti sul mercato dell'Unione europea che rispondono alla definizione di sostanze soggette a un regime transitorio potranno essere preregistrate tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Le imprese che preregistrano le proprie sostanze potranno usufruire di una proroga dei termini per la registrazione. Il termine per la registrazione varia in base alla fascia di tonnellaggio e alla pericolosità della sostanza. I termini scaglionati sono i seguenti:

- 30 novembre 2010
- 31 maggio 2013
- 31 maggio 2018

La preregistrazione richiede unicamente alcuni dati e non comporta alcun pagamento. Un file di preregistrazione per una sostanza è costituito da:

- Identificazione della sostanza: numero EINECS, numeri CAS e nomi della sostanza
- Termine di registrazione previsto e fascia di tonnellaggio della sostanza
- Nome e recapito di un referente o di un rappresentante terzo che

fungerà da referente per la condivisione dei dati

In fase di preregistrazione, sarà inoltre necessario fornire, ove del caso, l'identificazione di eventuali sostanze affini che possano agevolare la valutazione di rischio e la condivisione dei dati della sostanza in questione.

La preregistrazione deve essere effettuata online, tramite l'applicazione web REACH-IT accessibile dal sito web dell'ECHA (<http://echa.europa.eu>).

Una volta ricevuto il fascicolo di registrazione, l'Agenzia può controllare la conformità al Regolamento e valutare le proposte di sperimentazione al fine di garantire che la valutazione delle sostanze chimiche non porti ad una sperimentazione non necessaria, specialmente sugli animali.

Ove opportuno, le autorità possono anche selezionare sostanze problematiche da sottoporre ad una valutazione più approfondita.

REACH prevede anche un sistema di autorizzazione volto a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti siano

controllate in modo adeguato e sostituite gradualmente da sostanze o tecnologie più sicure, che comportano un beneficio generale per la società che le utilizza. Queste sostanze saranno studiate in via prioritaria e, col tempo, inserite nell'Allegato XIV. Dopodiché, l'industria dovrà richiedere l'autorizzazione dell'Agenzia per continuare ad usarle. Inoltre, le autorità dell'UE possono imporre delle restrizioni sulla fabbricazione, sull'uso o sull'immissione sul mercato di sostanze che determinano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente.

Fabbricanti e importatori devono fornire ai loro utilizzatori a valle le informazioni necessarie sui rischi, affinché questi possano usare le sostanze in questione in condizioni di sicurezza. A tal fine, si utilizzeranno il sistema di classificazione ed etichettatura e le schede dati di sicurezza (SDS), ove opportuno.

Emanuela Magrini

Area Qualità e Certificazione

AMBIENTE & SICUREZZA

ACCERTAMENTI PREVENTIVI ANTIDROGA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORATORI

Il 30 Ottobre del 2007, la Conferenza Stato Regioni approvava un provvedimento che introduceva l'obbligo di sorveglianza sanitaria per una serie di professioni a rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, tra cui anche quella di conducente di veicoli pesanti (ovvero quelli per i quali è richiesto il possesso della patente C, D, E). Nello stesso provvedimento, la Conferenza stabiliva genericamente le modalità con cui questa sorveglianza sanitaria andava effettuata, rinviando ad un successivo accordo (da raggiungere sempre all'interno della stessa Conferenza) per definire le procedure applicabili alle visite di controllo. Questo accordo (datato 18 Settembre 08, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 236 dell'8 Ottobre scorso) prevede per il nostro settore delle conseguenze preoccupanti nel caso, dai controlli svolti, risultino autisti che fanno uso di stupefacenti; proprio per questo motivo, la Confartigianato aveva tentato di introdurre alcuni miglioramenti nella fase preparatoria del provvedimento, e continuerà a fare pressioni nelle sedi competenti affinché vengano introdotte quelle modifiche che consentano di temperare l'esigenza, senza dubbio condivisibile, di tutelare la sicurezza sulle strade con le altrettanto meritevoli esigenze del nostro settore.

Analizziamo ora il contenuto dell'accordo, non prima tuttavia di aver evidenziato:

- che i costi degli accertamenti medici **sono interamente a carico del datore di lavoro** (ad eccezione delle controanalisi, che restano a carico del lavoratore richiedente);
- che il mancato rispetto dei controlli previsti dall'accordo, comporta per il datore di lavoro le sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R 309/90 (T.U. sulla tossicodipendenza): **arresto da**

due a quattro mesi o ammenda da € 5.164,00 ad € 25.822,00.

- che esistono fondate ragioni (che Confartigianato sta valutando con i suoi legali) per dubitare sull'immediata applicabilità delle nuove procedure, tenuto conto che sono state previste da un provvedimento della Conferenza Stato Regioni, mentre il citato T.U sulla tossicodipendenza prevede l'emanazione di un Decreto del Ministro del Lavoro.

Il provvedimento ha individuato sei categorie di accertamenti:

- Accertamento pre affidamento della mansione;
- Accertamento periodico;
- Accertamento per ragionevole dubbio;
- Accertamento dopo un incidente;
- Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo);
- Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a rischio, dopo una sospensione dovuta a precedente esito positivo.

La visita di pre affidamento della mansione **non può precedere l'assunzione del conducente** ma va eseguita prima di adibirlo alla guida. Quindi, l'impresa di autotrasporto deve prima assumere il soggetto e, in un secondo momento, sottoporlo agli accertamenti volti ad appurare l'uso di stupefacenti; soltanto se questi ultimi hanno dato esito negativo, l'impresa può avvalersi delle prestazioni dell'autista.

La procedura per la visita di pre affidamento, prevede:

l'invio da parte del datore di lavoro, al medico competente, dell'elenco dei nominativi da visitare, sulla base del quale detto medico, entro 30 gg, stabilisce un calendario di comune accordo con il datore. L'impresa deve comunicare al lavoratore la

data ed il luogo di svolgimento della visita, **con un preavviso non superiore ad un giorno dalla data stabilita.**

Se il lavoratore non si presenta al controllo senza addurre valide e documentate giustificazioni, va sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 gg; in tal caso, egli viene sottoposto ad un periodo di monitoraggio della durata di 30 gg (aumentabili a discrezione del medico), durante i quali sarà soggetto ad almeno tre controlli tossicologici a sorpresa.

Se l'accertamento di primo livello fornisce esito negativo (e dunque, il soggetto non fa uso di droghe), il medico rilascia un certificato di idoneità allo svolgimento della mansione, comunicandolo per iscritto al lavoratore ed al datore.

In caso di esito positivo, il lavoratore viene sospeso in via cautelativa e può chiedere lo svolgimento delle controanalisi, sullo stesso campione che è stato prelevato per gli esami di primo livello; diversamente, il medico competente lo invia presso il SERT per gli accertamenti cd di secondo livello.

Gli esami di secondo livello possono accertare o meno l'uso degli stupefacenti; in quest'ultimo caso il lavoratore sarà ritenuto idoneo alla mansione di autista, mentre nel primo si apre per l'impresa uno scenario che, nei casi più gravi, **può comportare l'impossibilità di avvalersi dell'autista per più di un anno con l'obbligo, nel frattempo, di conservargli il posto.** Più precisamente, qualora venga accertato l'utilizzo di sostanze stupefacenti, la persona è dichiarata anche tossicodipendente se dai controlli eseguiti risulta la sua dipendenza dall'uso degli stupefacenti; in tal caso, il soggetto viene avviato ad un percorso riabilitativo al termine del quale è sottoposto ad un periodo di osservazione (o monitoraggio cautelativo) di 6 mesi, dopodiché potrà essere utilizzato come autista. Diversamente, se la tossicodipendenza non è stata accertata ha inizio il predetto monitoraggio semestrale, durante il quale l'individuo è sottoposto a controlli mensili costanti che, ai fini della riammissione alla guida, dovranno tutti dare

esito negativo. A proposito della durata del monitoraggio cautelativo, evidenziamo che nella prima versione del provvedimento risultava fissata in 12 mesi, poi ridotta nella versione finale a 6 mesi anche grazie alla decisa presa di posizione della scrivente Confederazione.

Nella prima fase di attivazione delle procedure, la comunicazione al medico dei lavoratori da sottoporre a controllo va fatta dall'impresa con riferimento a tutti gli autisti; questa comunicazione andrà poi aggiornata includendovi i nuovi assunti ed escludendo coloro che, nel frattempo, siano cessati dalla mansione.

Quanto all'accertamento periodico, all'accertamento per ragionevole dubbio ed a quello per incidente, evidenziamo quanto segue:

- il primo va effettuato di norma con **frequenza annuale**, tenendo presente che la scelta dei lavoratori da far visitare compete al datore, che deve provvedervi adottando dei procedimenti che la rendano del tutto casuale. Le modalità di svolgimento e gli esiti collegati all'eventuale riscontro dell'uso di droghe, sono identici a quelli visti per gli accertamenti di pre affidamento;
- l'accertamento per ragionevole dubbio viene richiesto al medico competente dal datore di lavoro (o da un suo delegato), in presenza di indizi o prove sufficienti sul possibile uso di droghe;
- l'accertamento dopo un incidente è previsto se esiste fondato motivo di dubitare sull'uso di stupefacenti, da parte dell'autista rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida di un veicolo pesante.

Per chiarimenti o informazioni circa i Medici Competenti convenzionati con Confartigianato ricordiamo che l'ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Cesena è a disposizione.

Eugenio Battistini
Area Ambiente e Sicurezza

Nuove modalità relative al Codice Meccanografico

Entro il 31 dicembre 2008 le aziende in possesso di Codice Meccanografico devono confermare o meno la loro qualifica di importatori e/o esportatori abituali; dal primo gennaio 2008 infatti, il precedente sistema di rilascio del numero meccanografico per le imprese che operano abitualmente con l'estero è stato modificato. La novità più importante è la CONVALIDA ANNUALE DEL CODICE MECCANOGRAFICO indispensabile per l'aggiornamento costante dei dati inseriti nel nuovo sistema operativo denominato ITALIANCOM (Italian Companies Around the World), una banca dati che può costituire anche un veicolo di promozione per le imprese italiane. Le aziende della provincia in possesso di Numero Meccanografico dovranno compilare il

questionario entro il 31 dicembre 2008 per la convalida della posizione. L'aggiornamento/convalida può essere effettuato con due modalità: con modulo cartaceo, (da ritirare direttamente presso l'Ufficio Estero della Camera di Commercio, sede di Forlì, o presso gli uffici della sede staccata di Cesena o scaricabile alla pagina dedicata al Numero meccanografico) o in modalità telematica.

In caso di mancato ricevimento dell'aggiornamento/convalida entro e non oltre il 31 dicembre 2008, la Camera sospenderà il rilascio di attestazioni all'impresa, come previsto dalla circolare 3576/C del 6 maggio 2004.

Per ulteriori informazioni o per effettuare la convalida ricordiamo gli uffici delle Politiche associative di Confartigianato sono a disposizione.

DICEMBRE 2008

lunedì 01 dicembre

- **DICHIARAZIONE REDDITI E IRAP - VERSAMENTO ACCONTI (UNICO 2008)**
Versamento della seconda o unica rata d'acconto IRPEF, IRES e IRAP per l'anno d'imposta precedente
- **CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCANTI**
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (Il quota fissa sul reddito minimale)
- **GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI**
Versamento del contributo previdenziale da parte dei professionisti iscritti alla Gestione Separata
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati
- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

martedì 16 dicembre

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente
- **IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE**
Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**
Termine per il pagamento dell'imposta dovuta per il 2008 (unica soluzione o acconto)
- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**
Invio telematico all'Amministrazione

finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- **GESTIONE SEPARATA INPS**
Versamento da parte dei committenti e degli associati del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
- **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR**
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

sabato 20 dicembre

- **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI**
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

lunedì 29 dicembre

- **IVA - VERSAMENTO ACCONTO**
Versamento da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali dell'acconto IVA

mercoledì 31 dicembre

- **MODELLO DM10/2**
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti
- **DENUNCIA EMENS**
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati
- **FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA**
Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nei Modd. UNICO 2008 e 730/2008 a causa del superamento dei limiti di deducibilità.